Decreti, ordinanze, circolari

TESTI DI NATURA GENERALE

# **MINISTERO DELL’ECONOMIA, DELLE FINANZE E DELL’INDUSTRIA**

**Ordinanza n. 2024-978 del 6 novembre 2024 che modifica la legge n. 2023-451 del 9 giugno 2023, volta a regolamentare l’influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network**

NOR: *ECOI2418969R*

Il presidente della Repubblica,

in riferimento alla relazione del primo ministro e del ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria,

vista la Costituzione, in particolare l’articolo 38 della stessa;

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»);

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

visto il codice della giustizia amministrativa, in particolare l’articolo R. 123-20 dello stesso;

vista la legge n. 2023-451 del 9 giugno 2023 volta a regolamentare l’influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network;

vista la legge n. 2024-364 del 22 aprile 2024, recante varie disposizioni per l’adeguamento al diritto dell’Unione europea di materie riguardanti l’economia, le finanze, la transizione ecologica, il diritto penale, il diritto sociale e le questioni agricole, in particolare l’articolo 3;

vista la notifica 2024/0379/FR indirizzata alla Commissione europea il 3 luglio 2024,

sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione Finanze), sentito il parere del Consiglio dei ministri,

ordina:

**Articolo 1**

La legge n. 2023-451, del 9 giugno 2023, volta a regolamentare l’influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network è modificata come segue:

1. – L’articolo 1 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“ *“Articolo 1. -* Le persone fisiche o giuridiche che, a titolo oneroso, sfruttano la loro reputazione presso il pubblico per comunicare per via elettronica contenuti destinati a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi o qualsiasi causa esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.”;

1. – L’articolo 4 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“ *Articolo 4. -* I. -  La promozione, diretta o indiretta, di atti, processi, tecniche e metodi aventi finalità estetica che possano comportare rischi per la salute delle persone di cui all’articolo L. 1151-2 del codice della sanità pubblica e gli interventi di cui all’articolo L. 6322-1 di tale codice è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“II. - La promozione, diretta o indiretta, di prodotti, atti, procedimenti, tecniche e metodi non terapeutici presentati come comparabili, preferibili a o sostitutivi di atti, prescrizioni o protocolli terapeutici è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“III. - La promozione, diretta o indiretta, di prodotti considerati prodotti a base di nicotina che possono essere consumati e che sono costituiti, anche parzialmente, da nicotina è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“IV. - La promozione, diretta o indiretta, che coinvolge animali non inclusi nell’elenco di cui all’articolo L. 413-1 A, I, del codice dell’ambiente, è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica. Tale divieto non si applica agli stabilimenti autorizzati a detenere tali animali conformemente all’articolo L. 413-3 di tale codice.

“V. - La promozione, diretta o indiretta, dei seguenti prodotti e servizi finanziari è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica:

“1oI contratti finanziari definiti all’articolo L. 533-12-7 del codice monetario e finanziario;

“2oLa prestazione di servizi di beni digitali, ai sensi dell’articolo L. 54-10-2 di tale codice, a eccezione di quelli per i quali l’inserzionista è registrato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-3 di tale codice o autorizzato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-5 del presente codice;

“3oLe offerte di token pubblici, ai sensi dell’articolo L. 552-3 del medesimo codice, salvo nel caso in cui l’inserzionista abbia ottenuto il visto previsto all’articolo L. 552-4 del presente codice;

“4oBeni digitali, a eccezione di quelli relativi ai servizi per la cui fornitura l’inserzionista è registrato alle condizioni di cui all’articolo L. 54-10-3 di questo codice o approvato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-5 di tale codice, vale a dire quando l’inserzionista non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli L. 54-10-3 e L. 54-10-5 dello stesso codice.

“ “Le violazioni della presente disposizione V sono soggette alle sanzioni previste all’articolo L. 222-16-1, quinto comma, e all’articolo L. 222-16-2, penultimo comma, del codice dei consumatori.

“ VI. - La promozione, diretta o indiretta, di abbonamenti per suggerimenti o scommesse sportive è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica

“VII. - Le comunicazioni commerciali per via elettronica delle persone di cui all’articolo 1 della presente legge relative ai giochi d’azzardo definiti agli articoli L. 320-1 e L. 320-6 del codice della sicurezza interna sono autorizzate solo sulle piattaforme online che offrono la possibilità tecnica di escludere dal pubblico di tali contenuti tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni e se tale meccanismo di esclusione è effettivamente attivato da tali persone.

“Tali comunicazioni commerciali sono accompagnate da un riferimento al divieto di tali contenuti per le persone di età inferiore ai 18 anni. Tale indicazione deve essere chiara, leggibile e comprensibile su qualsiasi supporto utilizzato.

“I meccanismi di esclusione previsti dalla presente disposizione VII sono conformi a un quadro di riferimento elaborato dall’Autorità di regolazione delle comunicazioni audiovisive e digitali, previa consultazione dell’Autorità nazionale per i giochi e della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà.

“I contratti di promozione conclusi con gli operatori di giochi d’azzardo contengono una clausola con la quale le persone di cui all’articolo 1 della presente legge certificano di avere familiarizzato con le leggi e i regolamenti applicabili alle comunicazioni commerciali relative ai giochi d’azzardo e si impegnano a rispettarli.

“Le violazioni della presente disposizione VII sono passibili dell’ammenda prevista all’articolo L. 324-8-1 del codice della sicurezza interna.

“ VIII. - Dopo l’articolo L. 6323-8-1, punto 2o, del codice del lavoro, è inserito un comma che recita come segue:

“Sono altresì vietati la vendita o l’offerta promozionale di un prodotto o il pagamento a fronte di un abbonamento a programmi di cui al medesimo articolo L. 6323-6.”

“ IX. - La violazione delle disposizioni da I a IV e VI del presente articolo è punita con la sanzione di cui all’articolo L. 132-2 del codice dei consumatori.

“ Per tali reati e per il reato di cui alla disposizione VII, all’autore del reato può essere altresì vietato, in via definitiva o temporanea, secondo le modalità previste dall’articolo 131-27 del codice penale, esercitare l’attività professionale o sociale nell’esercizio o in occasione dell’esercizio della quale il reato è stato commesso o l’attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all’articolo 1 della presente legge.

“ X - Dopo il punto 31o dell’articolo L. 511-7 del codice dei consumatori è inserito il seguente punto 32o, che recita come segue:

“32o Ai sensi della disposizione V dell’articolo 4 della legge n. 2023-451, del 9 giugno 2023, volta a regolamentare l’influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network.”; III. -  L’articolo 5 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“ *Articolo 5. –* I. - I contenuti comunicati dalle persone di cui all’articolo 1 della presente legge, comprese le immagini che sono state sottoposte:

“1oAlla modifica mediante qualsiasi procedimento di elaborazione di immagini per affinare o inspessire la sagoma o per alterare l’aspetto del volto, sono accompagnati dai termini: “Immagini modificate”;

“2oAlla produzione mediante qualsiasi processo di intelligenza artificiale per rappresentare un volto o una sagoma, sono accompagnati dai termini: “Immagini virtuali”.

“ I termini di cui al presente documento I saranno chiari, leggibili e comprensibili su qualsiasi supporto utilizzato. Possono essere sostituiti da un termine equivalente adattato alle caratteristiche dell’attività di influenza e al formato del mezzo di comunicazione utilizzato.

“ II. - Quando la promozione è effettuata dalle persone di cui all’articolo 1 della presente legge e riguarda l’iscrizione a un’attività di formazione professionale di cui all’articolo L. 6313-1 del codice del lavoro, finanziata da uno degli organismi di cui all’articolo L. 6316-1 di tale codice, il riferimento di cui all’articolo 5-2 della presente legge comprende le informazioni relative al finanziamento, agli impegni e alle norme di ammissibilità associate, all’identificazione dei fornitori responsabili di tali programmi di formazione e del fornitore di servizi elettronici di cui all’articolo L. 6323-9 dello stesso codice.

“ III. - La violazione delle disposizioni I e II del presente articolo è punita con la reclusione di un anno e con l’ammenda di 4 500 EUR.

“ IV. - Modalità di applicazione delle disposizioni I e II del presente articolo sono stabilite con decreto, sentito il Consiglio di Stato.”;

IV. - Dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti due articoli 5-1 e 5-2:

“ *Articolo 5-1. -* I. - Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafi da I a III, non si applicano ai fornitori di servizi di media ai sensi della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, che rientrano nella competenza di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva. Esse si applicano invece a tali fornitori quando rientrano nella competenza della Francia.

“ Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 3, o all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva e al termine della procedura prevista da tali disposizioni, l’autorità amministrativa specifica all’interessato le disposizioni applicabili a quest’ultimo, fatte salve le sanzioni pertinenti, e il servizio interessato.

“ II. - Fatta salva la presente disposizione I, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni da I a III dell’articolo 4 ai fornitori di servizi di media, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano alle persone stabilite in un altro Stato parte dello Spazio economico europeo.

“ Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, e al termine della procedura prevista da tali disposizioni, l’autorità amministrativa precisa all’interessato le disposizioni applicabili, fatte salve le sanzioni pertinenti, e il servizio interessato.

“ III. - Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Consiglio di Stato.

“ *Articolo 5-2. -* È una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo L. 121-3 del codice dei consumatori e alle condizioni previste da tale articolo, la mancata indicazione chiara, leggibile e comprensibile su qualsiasi supporto utilizzato dell’intenzione commerciale da parte di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività di influenza ai sensi dell’articolo 1 della presente legge qualora tale intenzione non risulti già dal contesto.

“ L’intenzione commerciale può essere esplicitamente indicata dall’uso dei termini “pubblicità” o “collaborazione commerciale” oppure da un termine equivalente adattato alle caratteristiche dell’attività di influenza e al formato del mezzo utilizzato.”;

V. - L’articolo 9 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“ *Articolo 9. –* I - Qualora esercitino l’attività di cui all’articolo 1 e non siano stabilite nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, della Confederazione svizzera o dello Spazio economico europeo e si rivolgano a un pubblico in Francia, le persone giuridiche o fisiche che esercitano un’attività indipendente con la qualifica definita agli articoli da L. 526-6 a L. 526-21 del codice di commercio o agli articoli da L. 526-22 a L. 526-26 di tale codice designano per iscritto una persona fisica o giuridica che garantisca la loro rappresentanza sul territorio dell’Unione europea.

“ La rappresentanza ha il compito di garantire la conformità dei contratti che hanno per oggetto o per effetto la realizzazione di un’attività di influenza commerciale per via elettronica diretta, in particolare, a un pubblico stabilito nel territorio francese. La rappresentanza designata è altresì tenuta a rispondere, in aggiunta a o in sostituzione delle persone di cui al primo comma della presente disposizione I, a tutte le richieste delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ai fini dell’osservanza della presente legge.

“ Le persone di cui al primo comma conferiscono alla persona così designata i poteri necessari e le risorse sufficienti per garantire una cooperazione efficace con le autorità competenti per conformarsi alla presente legge.

“ Le persone di cui al primo comma comunicano, su richiesta, alle autorità amministrative competenti il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono della persona designata a norma dello stesso primo comma.

“Tale designazione non costituisce uno stabilimento nell’Unione europea.

“ II. - La persona che esercita l’attività di cui all’articolo 1 e che è stabilita al di fuori dell’Unione europea, della Confederazione svizzera o dello Spazio economico europeo è tenuta a stipulare un’assicurazione civile contro le conseguenze pecuniarie della sua responsabilità civile professionale presso un assicuratore stabilito nell’Unione europea, qualora tale attività sia rivolta, anche incidentalmente, a un pubblico stabilito nel territorio francese. “III. - Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto, sentito il Consiglio di Stato”.

**Articolo 2**

Il primo ministro e il ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria sono responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, dell’applicazione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatta il 6 novembre 2024.

EMMANUEL MACRON

Da parte del presidente della Repubblica:

*Il primo ministro,*

# MICHEL BARNIER

*Il ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria,*

ANTOINE ARMAND